

**DAL 1° LUGLIO LIMITE A 2.000 EURO PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI**

L'art. 19 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito il L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto, **dal 1° luglio**, la riduzione della soglia di liceità delle transazioni in contanti da 3.000 a 2.000 euro.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Ad esempio, un imprenditore o un professionista non può incassare in contanti una fattura di importo pari o superiore a 2.000 euro, né un socio può effettuare un finanziamento in contanti alla società, un padre può prestare al figlio importi in contanti pari o superiori alla suddetta soglia o un contribuente pagare in contanti cartelle esattoriali per importi pari o superiori a 2.000 euro. Nessuna violazione si verifica invece in assenza di "scambio di denaro" tra soggetti diversi: l'imprenditore persona fisica può prelevare utili extra soglia dal conto corrente della sua ditta individuale o conferire contanti per finanziare la propria attività (salvo poi correre il rischio di giustificarne la provenienza).

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori a 2.000 euro che appaiono artificiosamente frazionati, in quanto non previsti dal contratto o dalla prassi commerciale. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l'operazione, identificare i contraenti e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate.

Rimangono fermi: i) la soglia di liceità 999,99 euro per i servizi di money transfer, l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità, per i versamenti effettuati da o in favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche, e per il pagamento di stipendi, pensioni e compensi pagati dalle pubbliche amministrazioni (e loro enti); ii) il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni dei dipendenti; iii) il limite di 15.000 euro per i pagamenti in contanti dei cittadini stranieri non residenti in Italia ai negozianti e alle agenzie di viaggio e turismo.

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro, con un minimo di 2.000 euro, sanzione suscettibile di essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per le violazioni riguardanti importi superiori a 250.000 euro.

Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai), tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, qualora, nell'ambito dei servizi prestati (ad es. tenuta della contabilità), abbiano notizia dell'infrazione ai predetti divieti, devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione dell'infrazione e l'immediata comunicazione della stessa anche all'Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

L'uso del contante non è disciplinato uniformemente in Europa. Alcuni Stati hanno introdotto limiti all'utilizzo (in ordine di importo crescente, Francia e Portogallo, con 1.000 euro, Grecia, Spagna, Belgio, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Croazia, Svizzera, quest'ultima con una soglia di 100.000 franchi), mentre in Germania, Ungheria, Olanda, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, non ci sono limiti ma alcune prescrizioni (es. specifiche dichiarazioni o registrazioni). Nessun limite o adempimento in Austria, Cipro, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia.

26 giugno 2020